

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 319 del 22 marzo 2017

Approvazione della procedura per il recupero dei crediti da danno erariale liquidati a favore dell'amministrazione regionale (D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento, a seguito della designazione della Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento, nella persona del Direttore pro tempore, quale struttura incaricata della riscossione dei crediti da danno erariale a favore della Regione del Veneto, vengono approvate le relative procedure, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998.

Il presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il D.L.gs. n. 174 del 26 agosto 2016 "Codice della giustizia Contabile" nel Capo II recante le modalità di esecuzione delle sentenze di condanna, all'art. 214, comma 1, stabilisce che l'organo di governo della Regione, e quindi la Giunta regionale, provvede alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, attraverso l'ufficio designato.

In ossequio a tale previsione normativa, con propria deliberazione n. 195 del 28 febbraio 2017, la Giunta Regionale ha individuato la Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento, incardinata nella Segreteria Generale della Programmazione, nella persona del Direttore pro tempore, quale struttura incaricata della riscossione dei crediti da danno erariale riconosciuti alla Regione del Veneto con sentenze esecutive della Corte dei Conti.

Nello svolgimento di tali attività la predetta struttura si avvale del supporto dell'Area Risorse Strumentali e delle altre strutture di volta in volta interessate, nonché dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'art. n. 214, comma 7, del D.Lgs. n. 174/2016 e della L.R. n. 24/2001.

In merito alla necessità di individuare una procedura di esecuzione delle sentenze di condanna e risarcimento di danno erariale, il D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998 prevede, agli art. n. 4 e 5, non abrogati dal D.L.gs. n. 174 del 26 agosto 2016, che l'organo di governo dell'amministrazione interessata individui le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonché l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale iscrivere le somme riscosse, a fronte dei crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi, fermo restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.

Pertanto, si propone con il presente atto di approvare le procedure per il recupero dei crediti da danno erariale liquidati a favore dell'Amministrazione regionale così come riportate nell'**Allegato A** che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59, per la parte non abrogata dal D.Lgs.n. 174/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la Legge regionale n. 24 del 16 agosto 2001;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le procedure per il recupero dei crediti da danno erariale liquidati a favore dell'amministrazione regionale così come riportate nell'**Allegato A** alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento tutti gli atti necessari per dare esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.